



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) D'ANGELO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) D'ANGELO

Nella seduta del 17/06/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 2 novembre 2013, la ricorrente adiva l'ABF al fine di ottenere il rimborso di 870,07 Euro corrispondenti ad una parte degli importi concernenti le commissioni finanziarie, delle spese e degli oneri assicurativi - addebitati al momento della erogazione del prestito - a seguito della estinzione anticipata del contratto di cessione del quinto.

Tale rimedio veniva avviato dopo il riscontro ricevuto dall'intermediario finanziario al reclamo proposto il 25 settembre 2013, ritenuto tuttavia insoddisfacente.

La ricorrente, in particolare, tramite società di consulenza, rappresentava di aver sottoscritto il 1 giugno 2007 con la società [omissis] (società poi dichiarata fallita) un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, con durata pari a 120 mesi ed una rata di 242,00.

Il credito derivante dal contratto veniva ceduto nel corso del 2007 alla odierna resistente e tale cessione veniva comunicata nel 2009 alla odierna ricorrente.

Nel settembre del 2013 (e precisamente il giorno 9), dopo avere corrisposto 76 rate su un totale di 120, la ricorrente estingueva anticipatamente il contratto, seguendo il conteggio estintivo inviato dall'intermediario.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In sede di estinzione anticipata, l'intermediario rimborsava parte delle commissioni bancarie e, in ordine alle commissioni assicurative, la ricorrente accettava la somma di Euro 318,19 offerta direttamente dalla compagnia assicuratrice.

Con nota del 21 dicembre 2013, la società di consulenza (nell'interesse della ricorrente), comunicava di ritenere insoddisfacente la proposta della convenuta di rimborsare la somma ulteriore di 430,00 Euro ed avanzava ulteriore istanza anche delle commissioni di intermediazione pari ad Euro 425,92.

Richiamava a supporto delle richieste, i calcoli delle commissioni utilizzate da alcune pronunce dell'ABF.

L'intermediario, nella propria costituzione, riferiva – preliminarmente – che con decorrenza giugno 2007 la ricorrente aveva sottoscritto un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione con altro intermediario (poi fallito), per il tramite di un agente in attività finanziaria/mediatore creditizio; il prestito era rimborsabile mediante il pagamento di 120 rate mensili di € 242,00 ciascuna. Nel corso del 2007 l'istituto finanziatore cedeva il credito all'odierna convenuta e, nel 2009, comunicava la cessione all'interessata. In data 9.09.2013 la ricorrente estingueva anticipatamente il prestito e le veniva riconosciuta la somma di € 169,81 quale quota parte delle commissioni bancarie/finanziarie, sebbene contrattualmente non previsto; la somma è stata calcolata tenendo conto dell'incidenza degli interessi relativi al periodo non goduto rispetto agli interessi totali. A sostegno delle proprie ragioni ha richiamato alcune pronunce dell'ABF. Con nota del 23.11.2013 la convenuta ha comunicato alla ricorrente di essere disponibile a corrispondere l'ulteriore somma di € 430,00.

Rilevava, peraltro, che la richiesta di restituzione della penale per anticipata estinzione del prestito non potesse essere accolta perché non formulata nel reclamo; detto onere, in ogni caso, sarebbe stata conforme alla normativa all'epoca vigente.

La resistente ribadiva di essere disposta a riconoscere alla cliente l'ulteriore somma di € 430,00, nonché l'importo di € 20,00 per le spese sostenute per la presentazione del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni pregiudiziali avanzate dall'intermediario rispetto al difetto di legittimazione attiva della società di consulenza (in quanto non associazione dei consumatori iscritta al CNCU), nonché in ordine alla non perfetta coincidenza tra il ricorso ed il preventivo reclamo.

Risulta evidentemente infondata l'eccezione sollevata dall'intermediario in merito al difetto di legittimazione attiva dell'associazione dei consumatori cui si è rivolto il ricorrente per la presentazione del ricorso e al difetto di legittimazione passiva dello stesso intermediario. Al riguardo è sufficiente osservare, da un lato, che sia la delibera CICR 29 luglio 2008, n. 275, richiamata dall'intermediario (art. 5), sia le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" di Banca d'Italia (artt. 1, sez. VI) si riferiscono semplicemente alla "*propria [del cliente] associazione di categoria*" e, rispettivamente, ad "*un'associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca*" (*ex multis* ABF Milano, 5986/2013).

In ordine, poi, alla seconda eccezione sollevata (sempre di natura preliminare), come noto, già in altri casi presentati all'attenzione di questo Arbitro è stato espresso orientamento nel senso di valutare caso per caso l'ammissibilità dell'integrazione del ricorso rispetto alle doglianze dedotte in reclamo; al contempo, deve ritenersi principio pacifico la circostanza per cui, ove un motivo di doglianza sia già avanzabile in sede di reclamo, l'oggetto del



ricorso non possa estendersi oltre i confini delineati in sede di reclamo, con la sola eccezione di estensioni relative allo stesso evento dedotto in reclamo e del cui ulteriore verificarsi il ricorrente abbia appreso successivamente alla proposizione del ricorso.

In riferimento al carattere informale della procedura dell'ABF, che si adegua in ciò ai canoni tipici dei procedimenti di mediazione di cui al D. Lgs 4 marzo 2010 n. 28, si deve osservare come, sia la lagnanza del ricorrente, sia i motivi di essa sono perfettamente percepibili tant'è che l'intermediario si è potuto difendere compiutamente nel merito.

Ne consegue il necessario rigetto.

Sotto il profilo del "merito" della controversia sottoposta al proprio esame, ritiene il Collegio che la vicenda debba inquadrarsi in un consolidato orientamento che si è formato in materia rispetto alla restituzione delle spese che l'intermediario è obbligato a riconoscere in caso di estinzione anticipata dei contratti di cessione del quinto.

Sul punto, l'Arbitro Bancario Finanziario (*ex multis* ABF, 25 luglio 2013 n. 4012 Collegio di Napoli e ABF n. 776/2012 Collegio di Milano) ritiene che nei contratti rientranti nella suddetta "specie", vanno chiarite con criteri rigorosi e ragionevoli quali siano da qualificare come spese non ripetibili (*up front*) e quali debbano essere soggetti ad un criterio di restituzione parziale in caso di estinzione anticipata (*recurring*)

Seguendo tale opzione interpretativa, devono considerarsi rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo.

In assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring* – del tutto mancante nel caso in esame – l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall'intermediario); l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.

Pertanto, l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo.

Deve, per contro, respingersi l'eccezione (ormai soventemente rappresentata dagli intermediari) in ordine alla "sopravvenienza" della normativa che regola la materia, poiché le norme in materia di rimborso degli oneri pagati anticipatamente e non espressamente riferiti a prestazioni esauritesi al momento della stipulazione, hanno valore meramente ricognitivo.

Quanto al lamentato "*difetto di legittimazione passiva*", essendo l'intermediario ad intrattenere concretamente il rapporto, il collegamento negoziale tra finanziamento ed assicurazione (accessoria rispetto al finanziamento medesimo) comporta che sarà quest'ultimo a rispondere delle vicende contrattuali.

In relazione a quanto sopra, va chiarito che sulla base dell'applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis* utilizzato dal Collegio ABF di Milano, la convenuta sarebbe stata tenuta a rimborsare in fase di estinzione l'importo di € 1.419,98. In sede di estinzione anticipata la resistente ha provveduto a riconoscere l'importo di € 169,81; inoltre la ricorrente ha accettato l'importo offerto dalla compagnia assicuratrice, pari a € 318,19. Pertanto, la quota rimasta a carico della ricorrente, compreso il premio assicurativo, risulta pari a € 931,98, mentre in sede di ricorso parte attrice ha chiesto il rimborso di € 870,07. Essendo, peraltro, questo il *petitum* (anche in ordine al *quantum*), solo sul medesimo il Collegio può pronunciare un provvedimento di accoglimento



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio tenuto conto di quanto dichiarato dall'intermediario e considerate tali dichiarazioni quali vincolanti, accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario stesso corrisponda alla ricorrente la somma di € 870,07.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA